



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2020 DECRETO RILANCIO N. 34/2020

• **SOPPRESSIONE VERSAMENTI IRAP SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 – ART. 24**

Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020

NB: l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta (nel 2021).

• **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ART. 25**

Per tutte le imprese ditte individuali e società (esclusi professionisti con gestione separata e iscritti agli ordini privati) con ricavi nel 2019 non superiore a euro 5 milioni, se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi di aprile 2020 e aprile 2019 applicando l'aliquota del 20%, 15% o 10%, a seconda che l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo 2019 non abbia rispettivamente superato quota 400mila, 1 milione o 5 milioni euro.

Esempio per una ditta individuale:

- fatturato dell'impresa aprile 2019 € 10.000
- fatturato dell'impresa aprile 2020 € 2.000
- la differenza è pari ad € 8.000
- fatturato totale 2019 dell'impresa inferiore a 400.000 >> si applica aliquota contributo del 20%
- quindi: € 8.000 x 20% = € **1.600,00 (contributo a fondo perduto spettante); in caso si trattasse di società il contributo minimo sarebbe in questo caso di € 2.000,00.**

Al contributo si accede tramite Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento (non ancora disponibile).

L'accredito avverrà direttamente sul c/c del beneficiario.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



• **CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI – ART. 28**

Per le imprese ditte individuali e società e lavoratori autonomi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**, relativo ad immobili non abitativi (categoria C1 negozi, C2 magazzini, C3 laboratori, D etc) destinati all'esercizio dell'attività d'impresa

NB: il contributo non è cumulabile con il contributo del 60% del canone di marzo stabilito in precedenza per tutti gli immobili categoria C1 (quindi nel caso spetterà solo il contributo per aprile e maggio)

IL contributo spetta in presenza della seguente condizione:

- una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente

Esempio:

- fatturato marzo 2019 € 10.000
- fatturato marzo 2020 € 4.500
- quindi $10.000 \times 50\% = € 5000$ --- € 4500 è < € 5000 il contributo spetta
- canone di affitto € 3000 mensili >> contributo è pari ad $€ 3000 \times 60\% = € 1.800,00$

Il contributo è a fondo perduto ed è erogato sotto forma di credito di imposta utilizzabile dal momento del pagamento del canone di affitto .

• **INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI – ART. 119**

È previsto un incremento della detrazione dal 65% al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre

2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.

Interventi agevolabili:

- Interventi di efficienza energetica relativi a cappotto termico e/o sostituzione della caldaia con caldaia con pompa di calore
- Interventi di riduzione del rischio sismico (meglio specificati nel decreto)
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

L'agevolazione «si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Esclusi «interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale»

(segue)



La norma nasce prettamente per i condomini perché gli edifici unifamiliari avranno una spesa massima ammissibile di 60 mila euro per il cappotto termico e di 30 mila per la caldaia. Mentre ben più ampio è l'intervento ammesso al bonus nei condomini dove i 60mila euro per l'isolamento termico e i 30mila euro per le caldaie devono essere moltiplicati per il numero di unità immobiliari.

Requisiti principali per ottenere l'agevolazione:

- l'uso di materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali
- il risultato di un **miglioramento di due classi energetiche** (una sola classe solo nei casi in cui sia impossibile progredire di due) in base all'attestato di prestazione energetica (Ape).

- **TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI – ART. 121**

Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d'imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

Detrazioni fiscali oggetto del provvedimento:

- Recupero del patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Adozione di misure antisismiche
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

- **ULTERIORI PROROGA DEI TERMINI DELLA RISCOSSIONE PER I VERSAMENTI GIÀ SOSPESI – ART. 126 - 127**

Con riferimento al decreto liquidità, per tutte le imprese e lavoratori autonomi che nel rispetto dei requisiti già indicati nello stesso decreto potevano beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020 avevano la possibilità di poter versare entro il 30/06/2020, il decreto in questione sposta tale scadenza al 16/09/2020

Tributi oggetto dalla ulteriore proroga:

- Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'IVA sospesi dall'art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020



- **MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI**

Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate

L'obbligo di dotarsi di registratore telematico è quindi prorogato al 01/01/2021

- **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – ART. 141**

Prorogata al 01/01/2021

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DI CONTROLLI 36BIS E 36TER – ART. 144**

- Sono prorogati al 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72

Gli importi potranno anche essere rateizzati in 4 rate mensili a partire dal 16/09/2020

- **DECADENZA DA RATEIZZAZIONI IN CORSO – ART. 154 lett. b**

Per tutte le rateizzazioni in corso relative a cartelle e avvisi, la decadenza delle rateizzazioni si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché 5 rate come ordinariamente previste

L'agevolazione rileva per tutte le rateizzazioni in corso e quelle presentate entro il 31/08/2020

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 01/09/2020 la decadenza torna ad essere quella ordinaria di 5 rate



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- **TERMINI DI PAGAMENTO ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO – ART. 154 lett. c**

Per tutti i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell’anno 2019 tutte le scadenze dell’anno 2020 delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

- **DEFINIZIONI AGEVOLATE DECADUTE NEL 2019 – ART. 154 lett. d**

Per tutti i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate *Rottamazione-ter*, *Saldo e stralcio* e *«Rottamazione risorse proprie UE»*) per rateizzazione decadute nel 2019 per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 è prevista la possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.

- **PROROGA EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE – ART. 157**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

- **TAX CREDIT VACANZE**

Per il periodo d'imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro un credito utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.

La misura del credito è di 500 euro, per i nuclei familiari composti da due persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

Caratteristiche del credito:

- Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast;
- È fruibile nella misura dell'80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall'avente diritto;
- Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**